



# BOLLETTINO UFFICIALE della REGIONE ABRUZZO



Direzione, Redazione e Amministrazione: Ufficio BURA

**Speciale N. 56 dell' 8 Aprile 2016**

**RISORSE ED ORGANIZZAZIONE**

## Vendita e Informazioni

**UFFICIO BURA  
L'AQUILA  
Via Leonardo Da Vinci n° 6**

Sito Internet: <http://bura.regione.abruzzo.it>  
e-mail: [bura@regione.abruzzo.it](mailto:bura@regione.abruzzo.it)  
**Servizi online Tel. 0862/363217 -363206**

dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 ed il martedì e giovedì pomeriggio dalle 15.30 alle 17.30

## Avviso per gli abbonati

In applicazione della L.R. n. 51 del 9.12.2010 il Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo dall' 1.1.2011 viene redatto in forma digitale e diffuso gratuitamente in forma telematica, con validità legale. Gli abbonamenti non dovranno pertanto più essere rinnovati.

**Il Bollettino Ufficiale viene pubblicato nei giorni di Mercoledì e Venerdì**

## Articolazione del BURAT

Anno XLVI

Il BURAT serie "ORDINARIO" si articola in due parti:

### PARTE PRIMA

- a) Lo Statuto regionale e le leggi di modifica dello Statuto, anche a fini notiziali ai sensi dell'articolo 123 della Costituzione;
- b) le leggi ed i regolamenti regionali e i testi coordinati;
- c) il Piano regionale di sviluppo ed i relativi aggiornamenti, il Documento di Programmazione Economica e Finanziaria nonché tutti gli atti di programmazione degli organi di direzione politica disciplinati dalla normativa regionale in materia di programmazione;
- d) gli atti relativi ai referendum da pubblicarsi in base alle previsioni della normativa in materia;
- e) le sentenze e ordinanze della Corte costituzionale relative a leggi della Regione Abruzzo o a leggi statali o a conflitti di attribuzione coinvolgenti la Regione Abruzzo, nonché le ordinanze di organi giurisdizionali che sollevano questioni di legittimità di leggi della Regione Abruzzo e i ricorsi del Governo contro leggi della Regione Abruzzo;
- f) gli atti degli organi politici e di direzione amministrativa della Regione che determinano l'interpretazione delle norme giuridiche o dettano disposizioni per loro applicazione;
- g) le ordinanze degli organi regionali.

### PARTE SECONDA

- a) Le deliberazioni adottate dal Consiglio regionale e non ricomprese fra quelle di cui al comma 2;
- b) gli atti di indirizzo politico del Consiglio regionale;
- c) i decreti del Presidente della Giunta regionale concernenti le nomine e gli altri di interesse generale;
- d) i decreti del Presidente del Consiglio regionale concernenti le nomine e gli altri di interesse generale;
- e) i provvedimenti degli organi di direzione amministrativa della Regione aventi carattere organizzativo generale;
- f) gli atti della Giunta regionale e dell'ufficio di Presidenza del Consiglio regionale di interesse generale;
- g) gli atti della Regione e degli enti locali la cui pubblicazione è prevista da leggi e regolamenti statali e regionali;
- h) i bandi e gli avvisi di concorso della Regione, degli enti locali e degli altri enti pubblici e i relativi provvedimenti di approvazione;
- i) i bandi e gli avvisi della Regione, degli enti locali e degli altri enti pubblici per l'attribuzione di borse di studio, contributi, sovvenzioni, benefici economici o finanziari e i relativi provvedimenti di approvazione;
- j) i provvedimenti di approvazione delle graduatorie relative ai procedimenti di cui alle lettere h) e i);
- k) gli atti di enti privati e di terzi che ne facciano richiesta conformemente alle previsioni normative dell'ordinamento.

1. Gli atti particolarmente complessi, i bilanci ed i conti consuntivi, sono pubblicati sui BURAT serie "SPECIALE".
2. Gli atti interni all'Amministrazione regionale sono pubblicati sui BURAT serie "SUPPLEMENTO".
3. I singoli fascicoli del BURAT recano un numero progressivo e l'indicazione della data di pubblicazione.

#### NOTA:

**Le determinazioni direttoriali e dirigenziali** per le quali non sia espressamente richiesta la pubblicazione integrale sul BURAT, ancorché non aventi rilevanza esterna o che siano meramente esecutive di precedenti determinazioni, **sono pubblicate per estratto** contenente la parte dispositiva, l'indicazione del servizio competente, il numero d'ordine, la data e l'oggetto del provvedimento.

Sul Bollettino Ufficiale sono altresì pubblicati tutti i testi la cui pubblicazione è resa obbligatoria dall'ordinamento nazionale e comunitario, anche se richiesti da privati.

# Sommario

## PARTE I

### Leggi, Regolamenti, Atti della Regione e dello Stato

#### ATTI DELLA REGIONE

##### DELIBERAZIONI

##### GIUNTA REGIONALE

##### DELIBERAZIONE 05.04.2016, n. 217

Conferma del soggetto aggregatore regionale individuato ai sensi dell'articolo 9, commi 1 e 5, del Decreto Legge 24 aprile 2014, n° 66 e definizione delle modalità operative per le acquisizioni di beni e servizi nel settore sanitario.....4

---



---

 PARTE I
 

---



---

**Leggi, Regolamenti, Atti della Regione e dello Stato**


---



---

 ATTI DELLA REGIONE
 

---



---

 DELIBERAZIONI
 

---



---

**GIUNTA REGIONALE**

*Omissis*

DELIBERAZIONE 05.04.2016, n. 217

**Conferma del soggetto aggregatore regionale individuato ai sensi dell'articolo 9, commi 1 e 5, del Decreto Legge 24 aprile 2014, n° 66 e definizione delle modalità operative per le acquisizioni di beni e servizi nel settore sanitario.**

**LA GIUNTA REGIONALE**

**VISTI**

- l'articolo 9, comma 1, del Decreto-Legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, a mente del quale: "Nell'ambito dell'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti di cui all'articolo 33-ter del Decreto-Legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, operante presso l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, è istituito, senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica, l'elenco dei soggetti aggregatori di cui fanno parte Consip S.p.A. e una centrale di committenza per ciascuna regione, qualora costituita ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296";
- l'art.9, comma 5, del Decreto-Legge 24 aprile 2014, n. 66, in base al quale le regioni costituiscono ovvero designano, entro il 31 dicembre 2014, ove non esistente, un soggetto aggregatore secondo quanto previsto al comma 1 del medesimo articolo 9;
- la delibera n. 58 del 22 luglio 2015 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione ha

proceduto all'iscrizione nell'elenco di cui all'art.9, comma 1 di cui del D.L. 66/2014, dei soggetti aggregatori designati, fra i quali è compresa la Stazione Unica Appaltante Abruzzo, incardinata nel Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali e segnatamente nel Servizio Genio Civile di L'Aquila

- l'articolo 9, comma 3, del Decreto Legge 66/2014 che prevede che, sulla base di analisi del Tavolo dei soggetti aggregatori e in ragione delle risorse messe a disposizione ai sensi del comma 9, sono individuate le categorie di beni e di servizi nonché le soglie al superamento delle quali le amministrazioni statali centrali e periferiche nonché le regioni, gli enti regionali, oltre che i loro consorzi e associazioni e gli enti del servizio sanitario nazionale ricorrono a CONSIP S.p.A. o agli altri soggetti aggregatori di cui ai commi 1 e 2 per lo svolgimento delle relative procedure;
- l'articolo 9, comma 9 del Decreto Legge 66/2014, che istituisce il Fondo per l'aggregazione degli acquisti di beni e di servizi destinato al finanziamento delle attività svolte dai soggetti aggregatori di cui ai commi 1 e 2, rimandando ad apposito Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze la fissazione dei criteri di ripartizione delle risorse del Fondo stesso;
- l'art.33 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 che ha stabilito che le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture, possono ricorrere alle centrali di committenza, anche associandosi o consorziandosi;
- il comma 3 bis del predetto articolo 33 il quale stabilisce che i comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito delle unioni dei comuni di cui al D.Lgs.267/2000 ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici anche delle province, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province. In alternativa i comuni possono acquisire beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da CONSIP

SpA o da un altro soggetto aggregatore di riferimento;

- il comma 548 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016) che testualmente recita: "Al fine di garantire la effettiva realizzazione degli interventi di razionalizzazione della spesa mediante aggregazione degli acquisti di beni e servizi, gli enti del Servizio sanitario nazionale sono tenuti ad approvvigionarsi, relativamente alle categorie merceologiche del settore sanitario, come individuate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 9, comma 3, del Decreto-Legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, avvalendosi, in via esclusiva, delle centrali regionali di committenza di riferimento, ovvero della Consip S.p.A.";
- il comma 549 della predetta legge di stabilità 2016, che così dispone: "Qualora le centrali di committenza individuate sulla base del comma 548 non siano disponibili ovvero operative, gli enti del Servizio sanitario nazionale sono tenuti ad approvvigionarsi, relativamente alle categorie merceologiche del settore sanitario di cui al comma 548, avvalendosi, in via esclusiva, delle centrali di committenza iscritte nell'elenco dei soggetti aggregatori, di cui all'articolo 9, comma 1, del Decreto-Legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. In tale ipotesi, spetta alla centrale regionale di committenza di riferimento l'individuazione, ai fini dell'approvvigionamento, di altra centrale di committenza";
- la Legge Regionale 10 gennaio 2011, n.1 che disciplina, innovandolo, il sistema degli acquisti di beni e servizi del Servizio Sanitario Regionale d'Abruzzo contenuto nella Legge Regionale 24 dicembre 1996, n. 146;

**PRESO ATTO** dei contenuti della determina n° 23077 del 26 febbraio 2016 del Dipartimento dell'Amministrazione Generale del Personale e dei Servizi del Ministero dell'Economia e delle Finanze con la quale è stata approvata la graduatoria dei soggetti aggregatori ammessi a partecipare alla ripartizione delle risorse del

fondo per l'aggregazione degli acquisti di beni e servizi per l'anno 2015;

**RICHIAMATO** il considerato in diritto della Determinazione ANAC 25 febbraio 2015 n° 3 che, in relazione ai rapporti tra stazione unica appaltante e soggetto aggregatore, ha stabilito che: "nell'ottica di una lettura sistematica delle disposizioni di riferimento (peraltro non opportunamente coordinate dalla novella normativa), si può concludere che la nozione di soggetto aggregatore presuppone, quanto a funzione, quella di centrale di committenza, ma nel contempo la supera, costituendo la prima una forma evoluta della seconda, in quanto si tratta di centrale di committenza "qualificata" ed "abilitata" (ex lege o tramite preventiva valutazione dell'A.N.AC. e successiva iscrizione nell'apposito elenco) all'approvvigionamento di lavori, beni e servizi per conto dei soggetti che se ne avvalgono. Pertanto, pur con la precisazione appena evidenziata, si può ritenere che il soggetto aggregatore sia una centrale di committenza";

**RILEVATO** che in data 09.02.2016 è stato pubblicato il DPCM 24 dicembre 2015 che individua le categorie di beni e servizi -nonché le soglie al superamento- delle quali gli enti del Servizio sanitario nazionale, ricorrono a CONSIP S.p.A. o agli altri soggetti aggregatori per lo svolgimento delle relative procedure, ai sensi dell'art. 9, comma 3, del Decreto-Legge 24 aprile 2014, n. 66;

**CONSIDERATO** che, secondo quanto disposto all'art. 1, comma 3 del predetto DPCM 24 dicembre 2015, per le categorie e le soglie di beni e servizi individuate dallo stesso atto non verrà rilasciato da parte dell'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) il codice identificativo di gara (CIG) alle stazioni appaltanti che con ricorrano ai Soggetti Aggregatori;

**RAVVISATA** la necessità di dover formulare, in ragione della complessità del sistema, gli indirizzi necessari per l'organizzazione e il funzionamento del Soggetto Aggregatore della Regione Abruzzo;

**RITENUTO** opportuno stabilire che la Stazione Unica Appaltante Abruzzo, in qualità di Soggetto aggregatore, per le acquisizioni di beni e servizi del settore sanitario opererà secondo le modalità previste dalla convenzione di cui

all'allegato "A" e mediante l'avvalimento delle Aziende del Servizio Sanitario Regionale;

**RITENUTO** inoltre opportuno stabilire che la Stazione Unica Appaltante, in qualità di Soggetto aggregatore, si avvarrà, per le acquisizioni di beni e servizi diversi da quelli di cui al precedente punto del supporto del Dipartimento Risorse e Organizzazione e segnatamente del Servizio Gestione Beni Mobili, Servizi e Acquisti;

**RITENUTO** infine opportuno stabilire che la Stazione Unica Appaltante, in qualità di Soggetto aggregatore, si avvarrà, per le acquisizioni di beni e servizi nel settore informatico, del supporto del Servizio Sistema Informativo Regionale e Rivoluzione Pubblica Amministrazione;

**RAVVISATA** pertanto la necessità di approvare, conformemente agli indirizzi di cui sopra, lo schema di convenzione di avvalimento delle Aziende del Servizio Sanitario Regionale, allegato sotto la lettera "A" al presente atto, per formarne parte integrante e sostanziale;

**RITENUTA** infine la necessità di dare mandato al Dipartimento Risorse e Organizzazione affinché provveda ad implementare la dotazione organica del predetto Servizio del Genio Civile, in relazione alle funzioni che dovrà assicurare il Soggetto aggregatore;

**PRESO ATTO** il Direttore Generale ha espresso, per il presente atto deliberativo, il proprio parere favorevole in merito alla regolarità tecnica ed amministrativa ed alla sua conformità alla legislazione vigente anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

Dopo puntuale istruttoria favorevole da parte della struttura proponente;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge

### **DELIBERA**

Per le motivazioni specificate in premessa, che qui si intendono integralmente trascritte e approvate

1. **di confermare**, quale stazione unica appaltante e soggetto aggregatore per la

Regione Abruzzo, di cui alla delibera ANAC n. 58 del 22 luglio 2015, la Stazione Unica Appaltante Abruzzo incardinata nel Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali e segnatamente nel Servizio Genio Civile di L'Aquila;

2. **di stabilire** che la Stazione Unica Appaltante Abruzzo, in qualità di Soggetto aggregatore:

a) per le acquisizioni di beni e servizi del settore sanitario opererà secondo le modalità previste dalla convenzione di cui all'allegato "A" e mediante l'avvalimento delle Aziende del Servizio Sanitario Regionale;

b) per le acquisizioni di beni e servizi diversi da quelli di cui al precedente punto a) si avvarrà del supporto del Dipartimento Risorse e Organizzazione e segnatamente del Servizio Gestione Beni Mobili, Servizi e Acquisti;

c) per le acquisizioni di beni e servizi nel settore informatico si avvarrà, del supporto del Servizio Sistema Informativo Regionale e Rivoluzione Pubblica Amministrazione;

3. **di approvare** lo schema di convenzione di avvalimento delle Aziende del Servizio Sanitario Regionale, allegato sotto la lettera "A" al presente atto, per formarne parte integrante e sostanziale;

4. **di dare mandato** al Dipartimento Risorse e Organizzazione affinché provveda ad implementare la dotazione organica del predetto Servizio del Genio Civile, in relazione alle funzioni che dovrà assicurare il Soggetto aggregatore;

5. **di dare atto** che la presente deliberazione non comporta oneri per il bilancio regionale;

6. **di disporre** che la presente deliberazione sia comunicata, a cura del Servizio Assistenza Atti del Presidente e della Giunta Regionale, a tutti i soggetti interessati dal dispositivo;

7. **di disporre** la pubblicazione del presente atto deliberativo sul Bollettino Ufficiale della Regione.

*Segue Allegato*

ALLEGATO come parte integrante alla del  
 berazione n. **217** del **5 APR. 2016**  
 IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA  
 (Dott. Carlo Massaccesi)



GIUNTA REGIONALE



ALLEGATO A

**SCHEMA DELLA CONVENZIONE DI AVVALIMENTO PER LA DEFINIZIONE DELLE  
 MODALITÀ OPERATIVE PER LE ACQUISIZIONI DI BENI E SERVIZI NEL SETTORE  
 SANITARIO.**

L'anno.....il giorno..... del mese di .....  
 presso.....

**TRA**

La Regione Abruzzo con sede..... CF ..... nella sua qualità di  
 Soggetto Aggregatore - Stazione Unica Appaltante Abruzzo - rappresentata dal Direttore del  
 Dipartimento.....nominato con DGR.....

**E**

l'Azienda Sanitaria Locale n° ..... di ..... sede.....  
 CF ..... rappresentata dal Direttore Generale .....

**PREMESSO CHE**

- l'articolo 9, comma 1, del Decreto-Legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, 1 prevede che: "Nell'ambito dell'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti di cui all'articolo 33-ter del Decreto-Legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, operante presso l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, è istituito, senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica, l'elenco dei soggetti aggregatori di cui fanno parte Consip S.p.A. e una centrale di committenza per ciascuna regione, qualora costituita ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296";
- l'art.9, comma 5, del Decreto-Legge 24 aprile 2014, n. 66, statuisce che le regioni costituiscono ovvero designano, entro il 31 dicembre 2014, ove non esistente, un soggetto aggregatore secondo quanto previsto al comma 1 del medesimo articolo 9 e che in ogni caso il numero complessivo dei soggetti aggregatori presenti sul territorio nazionale non può essere superiore a 35;
- l'art.33 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 ha stabilito che le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture, possono ricorrere alle centrali di committenza, anche associandosi o consorziandosi;
- il comma 3 bis del predetto articolo 33 stabilisce che i comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito delle unioni dei comuni di cui al D.Lgs.267/2000 ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici anche delle province, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province. In alternativa i comuni possono acquisire beni e servizi



GIUNTA REGIONALE

attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da CONSIP SpA o da un altro soggetto aggregatore di riferimento;

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 2014, in attuazione dell'art. 9 comma 2, terzo periodo, del D.L. n. 66 del 2014, ha istituito il Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori, coordinato dal Ministro dell'economia e delle finanze, stabilendone i compiti, le attività e le modalità operative;
- la delibera n. 58 del 22 luglio 2015 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione ha proceduto all'iscrizione nell'elenco di cui all'art.9, comma 1 di cui del D.L. 66/2014, dei soggetti aggregatori designati, fra i quali è compresa la Stazione Unica Appaltante Abruzzo, incardinata nel Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali e segnatamente nel Servizio Genio Civile di L'Aquila
- l'articolo 9, comma 3, del Decreto Legge 66/2014 prevede che, sulla base di analisi del Tavolo dei soggetti aggregatori e in ragione delle risorse messe a disposizione ai sensi del comma 9, sono individuate le categorie di beni e di servizi nonché le soglie al superamento delle quali le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché le regioni, gli enti regionali, oltre che i loro consorzi e associazioni, e gli enti del servizio sanitario nazionale ricorrono a Consip S.p.A. o agli altri soggetti aggregatori di cui ai commi 1 e 2 per lo svolgimento delle relative procedure;
- l'articolo 9, comma 9 del Decreto Legge 66/2014, istituisce il Fondo per l'aggregazione degli acquisti di beni e di servizi destinato al finanziamento delle attività svolte dai soggetti aggregatori di cui ai commi 1 e 2, con la dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2015 e di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, rimandando ad apposito Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze la fissazione dei criteri di ripartizione delle risorse del Fondo stesso;
- il comma 505 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016) dispone:” *Al fine di favorire la trasparenza, l'efficienza e la funzionalità dell'azione amministrativa, le amministrazioni pubbliche approvano, entro il mese di ottobre di ciascun anno, il programma biennale e suoi aggiornamenti annuali degli acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato superiore a 1 milione di euro. Il programma biennale, predisposto sulla base dei fabbisogni di beni e servizi, indica le prestazioni oggetto dell'acquisizione, la quantità, ove disponibile, il numero di riferimento della nomenclatura, le relative tempistiche. L'aggiornamento annuale indica le risorse finanziarie relative a ciascun fabbisogno quantitativo degli acquisti per l'anno di riferimento. Il programma biennale e gli aggiornamenti sono comunicati alle strutture e agli uffici preposti al controllo di gestione, nonché pubblicati sul profilo del committente dell'amministrazione e sul sito informatico presso l'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture presso l'Autorità nazionale anticorruzione. La violazione delle previsioni di cui ai precedenti periodi è valutabile ai fini della responsabilità amministrativa e disciplinare dei dirigenti, nonché ai fini dell'attribuzione del trattamento accessorio collegato alla performance. Le acquisizioni non comprese nel programma e nei suoi aggiornamenti non possono ricevere alcuna forma di finanziamento da parte di pubbliche amministrazioni. Sono fatte salve le acquisizioni imposte da eventi imprevedibili o calamitosi, nonché le acquisizioni dipendenti da sopravvenute disposizioni di legge o regolamentari. Le amministrazioni pubbliche trasmettono i dati di programmazione di cui ai periodi precedenti al*





## GIUNTA REGIONALE

*Tavolo tecnico dei soggetti di cui all'articolo 9, comma 2, del Decreto-Legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che li utilizza ai fini dello svolgimento dei compiti e delle attività ad esso attribuiti. Sono altresì comunicati e pubblicati con le medesime modalità nel loro testo integrale tutti i contratti stipulati in esecuzione del programma biennale e suoi aggiornamenti, fatta salva la tutela delle informazioni riservate di proprietà del committente o del fornitore di beni e servizi. La disposizione del precedente periodo si applica anche ai contratti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge aventi ad oggetto la fornitura alle amministrazioni pubbliche di beni e servizi di importo unitario superiore a 1 milione di euro. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 271 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, limitatamente agli acquisti di beni e servizi di importo unitario stimato inferiore a 1 milione di euro.*"

il comma 505 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016) dispone che: *"Al fine di favorire la trasparenza, l'efficienza e la funzionalità dell'azione amministrativa, le amministrazioni pubbliche approvano, entro il mese di ottobre di ciascun anno, il programma biennale e suoi aggiornamenti annuali degli acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato superiore a 1 milione di euro. Il programma biennale, predisposto sulla base dei fabbisogni di beni e servizi, indica le prestazioni oggetto dell'acquisizione, la quantità, ove disponibile, il numero di riferimento della nomenclatura, le relative tempistiche. L'aggiornamento annuale indica le risorse finanziarie relative a ciascun fabbisogno quantitativo degli acquisti per l'anno di riferimento. Il programma biennale e gli aggiornamenti sono comunicati alle strutture e agli uffici preposti al controllo di gestione, nonché pubblicati sul profilo del committente dell'amministrazione e sul sito informatico presso l'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture presso l'Autorità nazionale anticorruzione. La violazione delle previsioni di cui ai precedenti periodi è valutabile ai fini della responsabilità amministrativa e disciplinare dei dirigenti, nonché ai fini dell'attribuzione del trattamento accessorio collegato alla performance. Le acquisizioni non comprese nel programma e nei suoi aggiornamenti non possono ricevere alcuna forma di finanziamento da parte di pubbliche amministrazioni. Sono fatte salve le acquisizioni imposte da eventi imprevedibili o calamitosi, nonché le acquisizioni dipendenti da sopravvenute disposizioni di legge o regolamentari. Le amministrazioni pubbliche trasmettono i dati di programmazione di cui ai periodi precedenti al Tavolo tecnico dei soggetti di cui all'articolo 9, comma 2, del Decreto-Legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che li utilizza ai fini dello svolgimento dei compiti e delle attività ad esso attribuiti. Sono altresì comunicati e pubblicati con le medesime modalità nel loro testo integrale tutti i contratti stipulati in esecuzione del programma biennale e suoi aggiornamenti, fatta salva la tutela delle informazioni riservate di proprietà del committente o del fornitore di beni e servizi. La disposizione del precedente periodo si applica anche ai contratti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge aventi ad oggetto la fornitura alle amministrazioni pubbliche di beni e servizi di importo unitario superiore a 1 milione di euro. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 271 del regolamento di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, limitatamente agli acquisti di beni e servizi di importo unitario stimato inferiore a 1 milione di euro";*

il comma 548 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016) testualmente recita: *"Al fine di garantire la effettiva realizzazione degli interventi di razionalizzazione della spesa mediante aggregazione degli acquisti di beni e servizi, gli enti del*



## GIUNTA REGIONALE

*Servizio sanitario nazionale sono tenuti ad approvvigionarsi, relativamente alle categorie merceologiche del settore sanitario, come individuate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 9, comma 3, del Decreto-Legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, avvalendosi, in via esclusiva, delle centrali regionali di committenza di riferimento, ovvero della Consip S.p.A.”;*

- il comma 549 della predetta legge di stabilità 2016, così dispone: *”Qualora le centrali di committenza individuate sulla base del comma 548 non siano disponibili ovvero operative, gli enti del Servizio sanitario nazionale sono tenuti ad approvvigionarsi, relativamente alle categorie merceologiche del settore sanitario di cui al comma 548, avvalendosi, in via esclusiva, delle centrali di committenza iscritte nell'elenco dei soggetti aggregatori, di cui all'articolo 9, comma 1, del Decreto-Legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. In tale ipotesi, spetta alla centrale regionale di committenza di riferimento l'individuazione, ai fini dell'approvvigionamento, di altra centrale di committenza”;*
- la Legge Regionale 10 gennaio 2011, n.1 disciplina, innovandolo, il sistema degli acquisti di beni e servizi del Servizio Sanitario Regionale d'Abruzzo contenuto nella Legge Regionale 24 dicembre 1996, n. 146;

**PRESO ATTO** dei contenuti della determina n° 23077 del 26 febbraio 2016 del Dipartimento dell'Amministrazione Generale del Personale e dei Servizi del Ministero dell'Economia e delle Finanze con la quale è stata approvata la graduatoria dei soggetti aggregatori ammessi a partecipare alla ripartizione delle risorse del fondo per l'aggregazione degli acquisti di beni e servizi per l'anno 2015;

**RICHIAMATO** il considerato in diritto della Determinazione ANAC 25 febbraio 2015 n° 3 che, in relazione ai rapporti tra stazione unica appaltante e soggetto aggregatore, ha stabilito che: *“nell'ottica di una lettura sistematica delle disposizioni di riferimento (peraltro non opportunamente coordinate dalla novella normativa), si può concludere che la nozione di soggetto aggregatore presuppone, quanto a funzione, quella di centrale di committenza, ma nel contempo la supera, costituendo la prima una forma evoluta della seconda, in quanto si tratta di centrale di committenza “qualificata” ed “abilitata” (ex lege o tramite preventiva valutazione dell'A.N.A.C. e successiva iscrizione nell'apposito elenco) all'approvvigionamento di lavori, beni e servizi per conto dei soggetti che se ne avvalgono. Pertanto, pur con la precisazione appena evidenziata, si può ritenere che il soggetto aggregatore sia una centrale di committenza”;*

**RILEVATO** che, giusta statuizione della delibera ANAC del 22 luglio 2015, n. 58, la Stazione Unica Appaltante Abruzzo opera quale centrale di committenza ai sensi dell'articolo 33 del D.lgs.n.163/2006 e dell'articolo 1, comma 455, della Legge 296/2006 per conto delle aziende e degli enti del servizio sanitario regionale;

**DATO ATTO** che l'art 21 della predetta legge regionale 10 gennaio 2011, n.1 disciplina l'istituzione e le competenze di due distinti gruppi tecnici di lavoro: il Comitato Direttivo per la Centralizzazione degli acquisti e il Comitato Esecutivo per la Centralizzazione degli Acquisti;

**DATO INOLTRE ATTO CHE** il predetto Comitato Direttivo è competente, tra l'altro, a definire le linee di indirizzo per la programmazione degli acquisti, l'approvazione del Piano Operativo predisposto dal Comitato Esecutivo ed ha la facoltà di designare l'Azienda capofila per le unioni di acquisto;



GIUNTA REGIONALE

**VISTO** il Piano Operativo per gli acquisti, relativo al periodo 2016-2017 approvato dal Comitato Direttivo di cui nella seduta del \_\_\_\_\_ e successivi aggiornamenti;

**PRESO ATTO** che la Stazione Unica Appaltante Abruzzo, istituita all'interno dell'ordinamento regionale quale soggetto aggregatore della Regione Abruzzo, ai sensi dell'articolo 9, comma 1 del Decreto Legge 66/2014, è competente per le acquisizioni di beni e servizi ricompresi nell'ambito della programmazione effettuata dal Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori;

**TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:**

#### **ARTICOLO 1**

##### **Oggetto dell'atto convenzionale**

1. La presente convenzione regola il rapporto di avvalimento da parte della Stazione Unica Appaltante Abruzzo, quale Soggetto Aggregatore regionale, nei confronti dell'Azienda \_\_\_\_\_, per lo svolgimento delle procedure di gara per le quali la ASL è stata individuata quale capofila nel Piano Operativo degli acquisti approvato dal Comitato Direttivo nella seduta del \_\_\_\_\_ e successivi aggiornamenti;

#### **ARTICOLO 2**

##### **Attività dell'Azienda del Servizio Sanitario Regionale e interazioni con le attività del Soggetto Aggregatore**

1. L'Azienda Sanitaria Locale \_\_\_\_\_ opera quale soggetto avvalso della Regione Abruzzo;
2. Le procedure di gara di cui all'art.1 sono effettuate dall'Azienda Sanitaria Locale \_\_\_\_\_;
3. Al fine di consentire il rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di programmazione delle attività di centralizzazione della committenza del Soggetto aggregatore regionale, gli Enti avvalsi concorrono, per quanto di loro competenza, a definire il programma biennale degli acquisti di beni e servizi di cui al comma 505, art. 1, Legge 208/2015, di competenza del Soggetto aggregatore. Il Piano Operativo biennale degli acquisti viene elaborato sulla base dei fabbisogni espressi dalle Aziende sanitarie. Nel predetto Piano Operativo vengono individuate le categorie di beni e servizi da approvvigionarsi attraverso gara aggregata. Il Piano contiene l'indicazione dei tempi di inizio e di fine delle singole iniziative di acquisto previste per l'anno di riferimento, nonché l'indicazione delle aziende capofila;
4. L'Azienda Sanitaria Locale \_\_\_\_\_ ha il compito di coordinare l'attività degli specifici gruppi di lavoro, costituiti con i nominativi forniti dalla stessa Azienda, per la predisposizione dei capitolati e di stabilire un cronoprogramma delle attività nonché di verificare il rispetto delle tempistiche programmate. Tali gruppi di lavoro dovranno essere formati da uno o più




## GIUNTA REGIONALE

- rappresentanti per ogni Azienda competenti in materia con la partecipazione eventuale di un componente in rappresentanza del Soggetto Aggregatore. I gruppi di lavoro predispongono i capitolati tecnico-prestazionali indispensabili per l'avvio delle relative procedure di gara e contenenti i fabbisogni aggregati in termini quali-quantitativi sotto il coordinamento dell'Ente avvalso;
5. Nell'ambito del rapporto di avvalimento l'Azienda Sanitaria Locale \_\_\_\_\_ espleta tutte le attività amministrative inerenti la funzione di stazione appaltante del Soggetto Aggregatore quali:
- a) predisposizione della documentazione di gara e acquisizione CIG con le modalità di cui alla presente convenzione;
  - b) svolgimento della procedura di gara, effettuazione dei controlli, aggiudicazione;
  - c) gestione delle adesioni alle convenzioni quadro stipulate dal soggetto aggregatore;
  - d) esecuzione degli adempimenti finalizzati alle pubblicazioni previste dalla normativa vigente sul profilo di committente del Soggetto aggregatore regionale;
  - e) trasmissione al Soggetto Aggregatore dell'atto di aggiudicazione definitiva della procedura di gara.
6. Le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) sono espletate dal personale dell'Azienda Sanitaria Locale \_\_\_\_\_, previamente individuato dall'Azienda stessa e la cui nomina è comunicata al Soggetto Aggregatore;
7. L'Azienda Sanitaria Locale \_\_\_\_\_, quale ente avvalso, svolge le funzioni sopra indicate, in nome proprio e per conto del soggetto aggregatore, dandone specifica indicazione in ogni atto adottato rivolto all'esterno, ferma restando la responsabilità esclusiva dell'Azienda sanitaria per tutte le attività espletate.

**ARTICOLO 3****Stipula dei contratti e altri adempimenti informativi**

1. La stipula delle convenzioni di cui all'art. 26 della Legge 488/2000 e degli accordi quadro relativi alle procedure espletate dall'azienda sanitaria viene effettuata dal Dirigente della Struttura Regionale del Soggetto aggregatore, ai sensi dell'art 24, comma 2 lett. i), della Legge Regionale 14 settembre 1999, n° 77;
2. Agendo in nome e per conto del Soggetto Aggregatore Regionale, i RUP dell'Azienda Sanitaria Locale \_\_\_\_\_ si abilitano al sistema SIMOG di ANAC per la richiesta dei CIG e per le comunicazioni relative alle specifiche procedure di gara, indicando che il ruolo è svolto per il Soggetto Aggregatore Regionale in virtù del presente atto di avvilimento.

**ARTICOLO 4****Oneri finanziari**



## GIUNTA REGIONALE

1. Nell'espletamento delle funzioni avvalse l'Azienda Sanitaria utilizza le proprie strutture e assume a proprio carico tutte le spese necessarie per lo svolgimento delle procedure di gara;
2. Per effetto della previsione di cui al precedente comma 1 la presente convenzione non comporta oneri per il bilancio regionale.

**ARTICOLO 5****Accesso agli atti**

1. Il diritto di accesso di cui alla L. 241/1990 e ss.mm. e di cui all'articolo 13 del D.lgs. n. 163/2006, relativamente agli atti delle procedure di gara svolte da Azienda Sanitaria Locale \_\_\_\_\_ è esercitato nei confronti dell'ente avvalso.

**ARTICOLO 6****Gestione del contenzioso**

1. Spetta alla Regione la costituzione in giudizio nei ricorsi proposti avverso ogni atto o provvedimento adottato dalle strutture di cui il Soggetto Aggregatore si avvale e di ogni altra attività di carattere contenzioso;
2. Per le procedure svolte in avvalimento l'Ente avvalso garantisce in ogni caso il necessario supporto alla Regione Abruzzo per la gestione del contenzioso o precontenzioso.

**ARTICOLO 7****Foro competente**

1. Il Foro competente esclusivo per la composizione delle controversie sorte per effetto della presente convenzione è quello di L'Aquila.

Letto, confermato e sottoscritto per approvazione in calce al presente foglio

Regione Abruzzo

Azienda Sanitaria Locale di \_\_\_\_\_

Il Direttore del Dipartimento

Il Direttore Generale



GIUNTA REGIONALE




DIPARTIMENTO OPERE PUBBLICHE,  
GOVERNO DEL TERRITORIO E POLITICHE AMBIENTALI-DPC  
VIA Salaria Antica Est, n° 27/F  
67100 L'Aquila.

Prot. n° / RA/164749  
Riferimento n°  
Allegati

L'Aquila, li 12 2 GIU. 2015

Oggetto: Anagrafe Unica Stazione Appaltanti. Designazione Soggetto Aggregatore Regione Abruzzo e comunicazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 9, commi 1 e 5, del D.L. 24 aprile 2014 n. 66.



- All' Autorità Nazionale Anticorruzione  
protocollo@pec.anticorruzione.it
- Al Sig. Presidente della Regione Abruzzo  
presidenza@pec.regione.abruzzo.it
- Al Sig. Componente La Giunta Regionale  
Dott Silvio Paolucci  
governance.locale@pec.regione.abruzzo.it
- Alla Direzione Generale della Regione Abruzzo  
c/a Avv. Cristina Gerardis  
drgapec.regione.abruzzo.it
- Al Dipartimento Risorse ed Organizzazione  
Servizio Gestione Beni Mobili, Servizi  
ed Acquisti  
dpb@pec.regione.abruzzo.it

In relazione all'istituzione dell'elenco dei Soggetti Aggregatori di cui all'art. 9, comma 1, del D.L. 24 aprile 2014 n. 66, convertito con Legge 23 giugno 2014 n. 89, ed, in particolare, ai disposti del medesimo comma 1, dell'art. 9 recante "fanno parte di tale elenco Consip S.p.a e una centrale di committenza per ciascuna Regione, qualora costituita ai sensi dell'art. 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006 n. 296" e comma 5 recante "le regioni costituiscono ovvero designano, entro il 31 dicembre 2014, ove non esistente, un soggetto aggregatore secondo quanto previsto al comma 1" la Regione Abruzzo comunica quanto segue.

A tale riguardo, si evidenzia che il Soggetto aggregatore regionale designato per la Regione Abruzzo è la Stazione Unica Appaltante costituita all'interno del Servizio Genio Civile L'Aquila del Dipartimento OO.PP. Governo del Territorio e Politiche Ambientali (Codice Fiscale 80003170661), così come risulta nell'ultimo assetto organizzativo della Regione Abruzzo approvato con deliberazione di G.R. n. 340 del 05.05.2015.

Si precisa, altresì, che il Soggetto deputato all'espletamento delle procedure di affidamento di beni e servizi è il Servizio Gestione Beni Mobili, Servizi e Acquisti incardinato nella Direzione Risorse ed Organizzazione della Regione Abruzzo.

Distinti Saluti

Il Direttore Regionale  
(Ing. Emidio PRIMAVERA)



*Autorità Nazionale Anticorruzione*



**Delibera n. 58 del 22 luglio 2015**

**Elenco dei Soggetti Aggregatori**

IL CONSIGLIO

Visto l'art. 9 del d.l.66/2014 convertito nella legge n. 89 del 23 giugno 2014;

Visto il D.lgs 163/06 e s.m.e i. con specifico riferimento all'art. 33;

Visto l'art.1, co. 455 della Legge 296/06,

Visto il DPCM 11 novembre 2014 (GU 15 del 20-1-2015),

Vista la Determinazione ANAC n. 2 del 11 febbraio 2015 recante le modalità operative per la presentazione delle richieste di iscrizione;

Dato atto che con decisione assunta in data 27 maggio 2015 è stata disposta la riapertura dei termini per la presentazione delle domande fino al giorno 22 giugno 2015;

Vista la Determinazione ANAC n. 3 del 25 febbraio 2015 relativa alla riconducibilità delle Stazioni Uniche Appaltanti di cui all'art. 13 della L.136/2010 alla definizione di centrale di committenza, come disciplinata dall'art. 33 del d.lgs. 163/06 e s.m. e i.;

Vista la Deliberazione ANAC n. 32 del 30 aprile 2015 relativa alla non riconducibilità della società consortile Asmel a rl all'art. 33 comma 3-bis del Codice appalti;

Viste le note di designazione pervenute da parte delle Regioni e delle Province autonome, agli atti dell'Autorità;

Viste le richieste di accreditamento pervenute dai soggetti di cui all'art. 2 co. 1 lett. a) e b) del citato DPCM, agli atti dell'Autorità;

Visti i deliberati del Consiglio ANAC assunti in data 27 maggio, 17 giugno, 1 luglio e 15 luglio u.s.;

Visti i pareri favorevoli espressi dalla Conferenza Unificata nelle sedute del 18 giugno e del 16 luglio 2015, come da documentazione agli atti dell'ente;

Dato atto che è stata inviata apposita comunicazione di non ammissione ai soggetti risultanti carenti dei requisiti soggettivi e/o oggettivi previsti dal menzionato DPCM;

DELIBERA

1. di prendere atto dell'elenco dei soggetti aggregatori risultante in esito alla definizione della procedura prevista dagli artt. 3 e 4 del DPCM in premessa, e al parere espresso dalla Conferenza Unificata nelle sedute del 18 giugno e 16 luglio 2015, come da documentazione agli atti dell'Autorità,

2. di iscrivere, pertanto, nell'elenco dei Soggetti aggregatori di cui all'art. 9 del d.l. 66/14 i seguenti soggetti:

- Consip SpA ;



*Autorità Nazionale Anticorruzione*

- per la Regione Abruzzo: Stazione Unica Appaltante Abruzzo;
- per la Regione Basilicata: Stazione Unica Appaltante Basilicata;
- per la Regione Calabria: Stazione Unica Appaltante Calabria;
- per la Regione Campania: So.Re.Sa. S.p.a.;
- per la Regione Emilia Romagna: Agenzia Regionale Intercent-ER;
- per la Regione Friuli Venezia Giulia: Servizio centrale unica di committenza - Dir. centrale funzione pubblica;
- per la Regione Lazio: Direzione Centrale acquisti della Regione Lazio;
- per la Regione Liguria: Stazione Unica Appaltante Liguria;
- per la Regione Lombardia: ARCA S.p.a.;
- per la Regione Marche: Stazione Unica Appaltante Marche;
- per la Regione Molise: Servizio regionale Centrale Unica di Committenza del Molise;
- per la Regione Piemonte: SCR – Società di Committenza Regione Piemonte S.p.a.;
- per la Regione Puglia: InnovaPuglia S.p.a.;
- per la Regione Sardegna: Servizio provveditorato - Dir. Gen. enti locali e finanze;
- per la Regione Sicilia: Centrale Unica di Committenza regionale;
- per la Regione Toscana: Regione Toscana - Dir. Gen. Organizzazione - Settore Contratti;
- per la Regione Umbria: CRAS – Centrale Regionale per gli Acquisiti in Sanità;
- per la Regione Valle d'Aosta: IN.VA. S.p.a.;
- per la Regione Veneto: CRAV – Centrale Regionale Acquisti per la Regione Veneto;
- per la Provincia Autonoma di Bolzano: Agenzia per i procedimenti e la vigilanza in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;
- per la Provincia Autonoma di Trento: Agenzia provinciale per gli appalti e contratti;
- Città metropolitana di Bari;
- Città metropolitana di Bologna;
- Città metropolitana di Catania;
- Città metropolitana di Firenze;
- Città metropolitana di Genova;
- Città metropolitana di Milano;
- Città metropolitana di Napoli;
- Città metropolitana di Roma capitale;
- Città metropolitana di Torino;
- Provincia di Perugia;
- Provincia di Vicenza;
- Consorzio CEV, a condizione che venga effettuata la modifica statutaria volta ad eliminare la possibilità, anche solo in linea teorica, della partecipazione di privati nella compagine sociale e di qualsiasi vocazione commerciale dello stesso;



*Autorità Nazionale Anticorruzione*

3. di non ammettere, e pertanto di escludere dall'elenco sopra indicato, le richieste di iscrizione presentate dai seguenti soggetti per carenza dei requisiti oggettivi di cui all'art. 2, co. 2 del DPCM in premessa, e presentazione di allegato difforme dal formato *excel* di cui ai punti 4 e 5 della Determinazione n. 2 dell'11 febbraio 2015:

- Provincia di Monza e Brianza,
- Piano di zona per la dignità e la cittadinanza sociale Ambito sociale Se ex S10"Alto Tele/Sanagro";

4. di non ammettere, e pertanto di escludere dall'elenco sopra indicato, le richieste di iscrizione presentate dai seguenti soggetti per carenza dei requisiti oggettivi di cui all'art. 2, co. 2 del DPCM in premessa:

- Comune di Trivero,
- Comune di Corinaldo (Misa-Nevola),
- Comunità montana dei Castelli romani e prenestini Rocca Priora,
- Unione di Comuni Alta Gallura,
- Unione di comuni di Savena Idice;

5. di non ammettere, e pertanto di escludere dall'elenco sopra indicato, le richieste di iscrizione presentate dai seguenti soggetti:

- Asmel consortile a rl, per carenza di requisiti soggettivi ex art. 2 co. 1 lett b) DPCM 11 novembre 2014, come da Deliberazione ANAC n. 32 del 30 aprile 2015, in particolare per la non rispondenza ai modelli organizzativi di cui all'art. 33 comma 3-bis del d.lgs 163/2006,
- Invitalia SpA, per carenza di requisiti soggettivi ex art. 2 co. 1 lett b) DPCM 11 novembre 2014,
- Dott.ssa Ambra Forte, per carenza di requisiti soggettivi ex art. 2 co. 1 lett b) DPCM 11 novembre 2014.

Roma, 23 luglio 2015

*Il Presidente  
Raffaele Cantone*

*(Firmato digitalmente)*

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data: 23 luglio 2015

Il Segretario, Maria Esposito



*Autorità Nazionale Anticorruzione*

VIGILANZA CONTRATTI PUBBLICI

### Determinazione n. 3, del 25 febbraio 2015

---

**Oggetto:** rapporto tra stazione unica appaltante e soggetto aggregatore (centrale unica di committenza) – Prime indicazioni interpretative sugli obblighi di cui all'art. 33, comma 3-bis, d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii.

---

**Il Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione**

nell'adunanza del 25 febbraio 2015



## 1. Premessa in fatto

### 1.1. Ragioni dell'intervento dell'Autorità

Una prima ragione dell'intervento di regolazione è da ravvisarsi nell'entrata in vigore del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, recante "Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale", convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che ha modificato le previsioni di cui all'art. 33, comma 3-*bis*, d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (nel seguito Codice), successivamente oggetto di una nuova revisione ad opera dell'art. 23-*bis* della legge 11 agosto 2014, n.114. In virtù dell'art. 23-*ter*, comma 1, l. 114/2014, la novella si applica alle gare bandite dal 1° gennaio 2015 per i servizi e le forniture ed alle gare bandite dal 1° luglio 2015 per i lavori; in forza del comma 3 inoltre, i comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro.

Con riferimento a tale contesto normativo sono pervenute all'Autorità diverse istanze di parere, con cui sono stati chiesti chiarimenti in ordine ai rapporti tra gli istituti della centrale unica di committenza (CUC) e della stazione unica appaltante (SUA) e, quindi in sostanza, circa la relazione sussistente tra l'adempimento dell'obbligo prescritto dall'art. 33, comma 3-*bis* del Codice e l'adesione alla SUA, laddove già istituita. In particolare è stata posta all'attenzione dell'Autorità la questione concernente la possibilità per i comuni di affidare, convenzionandosi tra loro, le funzioni di centrali di committenza alla SUA già individuata nel provveditorato alle opere pubbliche (anche con un'unica convenzione), adempiendo, così, anche all'obbligo di cui all'art. 33, comma 3-*bis* del Codice. In tal modo, secondo gli istanti, si produrrebbe il duplice effetto di soddisfare contemporaneamente sia le finalità per cui, ai sensi dell'art. 13 della legge 13 agosto 2010, n. 136 è istituita la SUA, vale a dire assicurare la trasparenza, la regolarità e l'economicità della gestione dei contratti pubblici e prevenire il rischio di infiltrazioni mafiose, sia le finalità di contenimento della spesa pubblica, sottese alla disposizione di cui al citato comma 3-*bis*.

La prassi applicativa venutasi a creare in materia ha portato, inoltre, all'attenzione dell'Autorità anche ulteriori problematiche riguardanti: l'ambito oggettivo di applicazione delle previsioni di cui all'art. 33 comma 3-*bis* del Codice; la possibilità per i comuni, che aderiscono ad unioni di comuni già esistenti, di procedere all'acquisizione di lavori, beni e servizi mediante una delle altre modalità contemplate dal comma 3-*bis*; la possibilità per uno stesso comune, con popolazione inferiore a 10.000 abitanti, di avvalersi per le funzioni di stazione appaltante di due enti distinti tra quelli indicati dal comma 3-*bis* rispettivamente per l'acquisto di lavori, beni e servizi di importo inferiore o superiore a 40.000,00 euro; l'applicabilità delle disposizioni del d.l. 66/2014, ed in particolare dell'art. 8 e dell'art. 9, anche alle concessioni relative alla gestione dei servizi pubblici locali; l'ambito territoriale entro cui promuovere la centralizzazione di cui all'art. 33, comma 3-*bis*, del Codice.

## 2. Quadro normativo di riferimento

Al fine di affrontare la tematica concernente la relazione tra gli istituti della centrale unica di committenza (CUC) e della stazione unica appaltante (SUA) è opportuno richiamare, preliminarmente, le disposizioni normative sulla cui base può essere fornita soluzione ai vari dubbi interpretativi posti e alle criticità sollevate.

Rileva innanzitutto l'art. 33 del Codice, a tenore del quale:

- «1. Le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori possono acquisire lavori, servizi e forniture facendo ricorso a centrali di committenza, anche associandosi o consorziandosi.
2. (...omissis...).
3. Le amministrazioni aggiudicatrici e i soggetti di cui all'articolo 32, comma 1, lettere b), c), f), non possono affidare a soggetti pubblici o privati l'espletamento delle funzioni e delle attività di



stazione appaltante di lavori pubblici. Tuttavia le amministrazioni aggiudicatrici possono affidare le funzioni di stazione appaltante di lavori pubblici ai servizi integrati infrastrutture e trasporti (SIIT) o alle amministrazioni provinciali, sulla base di apposito disciplinare che prevede altresì il rimborso dei costi sostenuti dagli stessi per le attività espletate, nonché a centrali di committenza.

3-bis. I Comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito delle unioni dei comuni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province, ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56. In alternativa, gli stessi Comuni possono effettuare i propri acquisti attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento<sup>1</sup>.

Rileva, altresì, l'art. 3, comma 25, del Codice, secondo cui: «Le «amministrazioni aggiudicatrici» sono: le amministrazioni dello Stato; gli enti pubblici territoriali; gli altri enti pubblici non economici; gli organismi di diritto pubblico; le associazioni, unioni, consorzi, comunque denominati, costituiti da detti soggetti»; ed, inoltre, il successivo comma 34 a tenore del quale: «La «centrale di committenza» è un'amministrazione aggiudicatrice che:

- acquista forniture o servizi destinati ad amministrazioni aggiudicatrici o altri enti aggiudicatori, o
- aggiudica appalti pubblici o conclude accordi quadro di lavori, forniture o servizi destinati ad amministrazioni aggiudicatrici o altri enti aggiudicatori»

Rileva, infine, l'art. 2, d.p.c.m. 30 giugno 2011, emanato in attuazione dell'art. 13 della legge 13 agosto 2010, n. 136<sup>2</sup>, secondo cui:

«1. Possono aderire alla SUA le Amministrazioni dello Stato, le regioni, gli enti locali, gli enti pubblici territoriali, gli altri enti pubblici non economici, gli organismi di diritto pubblico, le associazioni, unioni, consorzi, comunque denominati, da essi costituiti, gli altri soggetti di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonché le imprese pubbliche e i soggetti che operano in virtù di diritti speciali o esclusivi concessi loro dall'autorità competente secondo le norme vigenti. I predetti soggetti, ai fini del presente decreto, possono avvalersi delle disposizioni previste dall'articolo 33, comma 3, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 [id est affidare le funzioni di SUA ai provveditori alle opere pubbliche ovvero alle amministrazioni provinciali nonché a centrali di committenza].

2. La SUA ha natura giuridica di centrale di committenza di cui all'art. 3, comma 34, d. lgs. 163/2006, e cura, per conto degli enti aderenti, l'aggiudicazione di contratti pubblici per la realizzazione di lavori, la prestazione di servizi e l'acquisizione di forniture, ai sensi dell'art. 33 d.

<sup>1</sup>Rispetto alla versione precedente alle modifiche recate dal d.l. 66/2014, il nuovo comma 3-bis dell'art. 33, contempla un ambito soggettivo di applicabilità più ampio in quanto rivolto a tutti i comuni, esclusi quelli capoluogo di provincia e, quindi, non più limitato ai comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti. E' inoltre prevista la possibilità - tra le varie forme di acquisizione di beni e servizi ivi contemplate - di avvalersi delle Province ai sensi della l. 56/2014, la quale prevede all'art. 1, comma 88, che la provincia, d'intesa con i comuni, possa esercitare - tra l'altro - le funzioni di stazioni appaltante. Infine, non è più contemplata l'esclusione dall'obbligo di centralizzazione delle acquisizioni di lavori, servizi e forniture effettuate in economia mediante amministrazione diretta, nonché nei casi di cui al comma 8, secondo periodo e comma 11, secondo periodo, dell'articolo 125 del Codice (affidamenti di importo inferiore a 40.000).

<sup>2</sup>L'art. 13, l.136/2010 prevede che sono definite mediante d.p.c.m. le modalità per promuovere l'istituzione, in ambito regionale, di una o più stazioni uniche appaltanti, al fine di assicurare la trasparenza, la regolarità e l'economicità della gestione dei contratti pubblici e di prevenire il rischio di infiltrazioni mafiose. Tale decreto, inoltre, determina: a) gli enti, gli organismi e le società che possono aderire alla SUA; b) le attività e i servizi svolti dalla SUA, ai sensi dell'articolo 33 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163; c) gli elementi essenziali delle convenzioni tra i soggetti che aderiscono alla SUA; d) le forme di monitoraggio e di controllo degli appalti, ferme restando le disposizioni vigenti in materia.



lgs. 163/2006, svolgendo tale attività in ambito regionale, provinciale ed interprovinciale, comunale ed intercomunale».

### 3. Considerato in diritto

#### 3.1 Rapporto tra stazione unica appaltante e centrale unica di committenza: modalità di adempimento agli obblighi di cui all'art. 33, comma 3-*bis*, d.lgs. 163/2006

La lettura delle disposizioni richiamate mostra che la SUA ha natura di centrale di committenza; tale, infatti, è la definizione che ne dà l'art. 2, comma 1, del d.p.c.m. 30 giugno 2011, quindi, la SUA rientra nella definizione di centrale di committenza fornita dal Codice all'art. 3, comma 34.

Ciò comporta che alla SUA, in quanto centrale di committenza, si applica anche la disposizione di cui all'art. 33, comma 3, del Codice, in virtù del quale le amministrazioni aggiudicatrici possono affidare le funzioni di stazione appaltante per i lavori pubblici ai provveditori interregionali per le opere pubbliche (già servizi integrati infrastrutture e trasporti – SIIT). Nel novero di amministrazione aggiudicatrice, ai sensi dell'art. 3, comma 25, del Codice, sono ricompresi, tra gli altri, gli enti pubblici territoriali e le loro associazioni, unioni e consorzi, pertanto, alla luce delle disposizioni normative richiamate, non può certamente revocarsi in dubbio, la facoltà dei comuni, delle loro associazioni, unioni e consorzi, di avvalersi dei provveditori al fine di dar vita alla SUA di cui all'art. 13 l. 136/2010. Tale ricostruzione è confermata dallo stesso art. 2, comma 1, d.p.c.m. 30 giugno 2011, che riconosce la possibilità di avvalersi del disposto di cui all'art. 33, comma 3, e, quindi, di affidare al provveditorato le funzioni di SUA, a tutti i soggetti legittimati a costituire una SUA (le amministrazioni dello Stato, le regioni, gli enti locali, gli enti pubblici territoriali, gli altri enti pubblici non economici, ecc.).

In una visione unitaria delle disposizioni che concernono la figura della SUA ed il suo utilizzo, seppure a diversi fini (prevenzione del rischio di infiltrazioni mafiose, da un lato, contenimento della spesa pubblica, dall'altro), non può non riconoscersi, inoltre, continuità di sistema alla disposizione di cui all'art. 33, comma 3-*bis*, del Codice.

La suddetta norma, quando dispone l'obbligo per i comuni non capoluogo di provincia di acquisire lavori, servizi e forniture nell'ambito delle unioni di comuni (ove esistenti) ovvero facendo ricorso ad apposito accordo consortile o ancora ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province, non fa altro che prescrivere in termini di doverosità, per una limitata categoria di stazioni appaltanti – che sono per l'appunto i comuni sopra citati – ciò che il comma 1 dell'art. 33 descrive in termini di possibilità per le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori. Quest'ultima disposizione, infatti, prevede che i predetti soggetti possano acquisire lavori, servizi e forniture facendo ricorso a centrali di committenza, anche associandosi o consorziandosi.

Risulta evidente, pertanto, che il comune denominatore dei due istituti in argomento (SUA e soggetti aggregatori, cui si devono rivolgere i comuni non capoluogo di provincia) è rappresentato dalla nozione di centrale di committenza, che ne costituisce l'essenza per entrambi.

Infatti, il d.l. 66/2014, stabilisce all'art. 9, commi 1 e 2, che la veste di soggetto aggregatore è riconosciuta, *ipso iure*, a Consip S.p.A. e ad una centrale di committenza per ciascuna regione, qualora costituita ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Tale natura, inoltre, può essere attribuita dall'A.N.A.C. anche ai soggetti diversi da quelli in precedenza citati che svolgono attività di centrale di committenza ai sensi dell'art. 33 d.lgs. 163/2006 (*id est* alle centrali uniche di committenza già costituite sotto la vigenza del precedente art. 33, comma 3-*bis*), attraverso l'iscrizione all'elenco dei soggetti aggregatori.

Conseguentemente, nell'ottica di una lettura sistematica delle disposizioni di riferimento (peraltro non opportunamente coordinate dalla novella normativa<sup>3</sup>), si può concludere che la

<sup>3</sup> Il riferimento alla nozione generica di "centrale di committenza" contenuta al comma 3, art. 33, d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, infatti, non tiene conto, che a seguito dell'art. 9 del d.l. 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla



nozione di soggetto aggregatore presuppone, quanto a funzione, quella di centrale di committenza, ma nel contempo la supera, costituendo la prima una forma evoluta della seconda, in quanto si tratta di centrale di committenza “qualificata” ed “abilitata” (*ex lege* o tramite preventiva valutazione dell’A.N.A.C. e successiva iscrizione nell’apposito elenco) all’approvvigionamento di lavori, beni e servizi per conto dei soggetti che se ne avvalgono. Pertanto, pur con la precisazione appena evidenziata, si può ritenere che il soggetto aggregatore sia una centrale di committenza.

Dal canto suo, il comma 3, dell’art. 33, non fa altro che specificare una modalità alternativa, ma equivalente, rispetto alla possibilità contenuta nel comma 1, vale a dire: le amministrazioni aggiudicatrici possono affidare le funzioni di stazione appaltante per l’acquisizione di lavori o ad una centrale di committenza oppure conferirle ai provveditorati.

Ciò induce a ritenere che, sicuramente per i lavori, si possa adempiere alla previsione di cui al citato art. 33, comma 3-*bis*, attraverso il conferimento da parte di un’unione di comuni o di un accordo consortile tra più comuni delle funzioni di stazione appaltante al provveditorato, eventualmente già individuato anche come soggetto che svolge le funzioni di SUA.

D’altra parte la stessa disposizione in commento prevede che i comuni, nell’ambito dell’unione o attraverso la costituzione di apposito accordo consortile (anche mediante stipula di apposita convenzione), si avvalgono dei “competenti uffici”: tali possono ritenersi sia gli uffici di uno dei comuni, individuato quale capo-fila nell’accordo consortile, sia l’ufficio della provincia competente sia il provveditorato, al quale la competenza è attribuita dal più volte richiamato comma 3.

La *ratio* sottesa alla previsione di cui al comma 3-*bis*, infatti, anche laddove prevede l’obbligo di rivolgersi ai soggetti aggregatori, è, in sostanza, quello di ridurre il numero dei soggetti che generano domanda di lavori, beni e servizi, e tale finalità può ritenersi soddisfatta, per i lavori, anche laddove sussista una convenzione tra più comuni o unione di comuni ovvero accordo consortile tra i medesimi e i provveditorati alle opere pubbliche (individuati nel contempo come SUA).

Da ultimo, con riferimento alle questioni sorte in relazione all’ambito territoriale entro cui promuovere la centralizzazione di cui all’art. 33, comma 3-*bis*, del Codice si rileva che la nuova formulazione della norma non contiene più il riferimento (in precedenza presente) ai comuni “ricadenti nel territorio di ciascuna provincia”, ragion per cui non si ravvisano elementi normativi che limitino territorialmente la formazione delle unioni di comuni ovvero degli accordi consortili tra gli stessi, che, naturalmente dovrà avvenire nel rispetto delle disposizioni di cui al d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e più precisamente di quanto previsto dall’art. 32 del medesimo decreto.

### 3.2 Ulteriori problematiche applicative dell’art. 33, comma 3-*bis*, d.lgs. 163/2006

Con riguardo all’ambito oggettivo di applicazione dell’art.33, comma 3-*bis*, del Codice non v’è dubbio che lo stesso disciplina l’acquisizione di lavori, servizi e forniture nei settori ordinari (ivi compresi i servizi di cui all’allegato IIA); in virtù dell’art. 206, la disposizione in esame trova espressa applicazione anche ai settori speciali; la norma, invece, non si applica ai contratti esclusi dal campo di applicazione del Codice, ai quali è riferito un numero limitatissimo di disposizioni dello stesso (v. parte I, titolo II del Codice) e alle concessione di servizi (art. 30 del Codice).

Va tuttavia considerato che la disciplina giuridica di queste ultime unitamente a quella dei servizi dell’allegato IIB, subirà diverse modifiche per effetto del recepimento delle nuove direttive 2014/23/UE e 2014/24/UE.

---

legge 23 giugno 2014, n. 89, l’unica nozione che rileva è quella di soggetto aggregatore, stante il limite posto dal comma 5, secondo cui «In ogni caso il numero complessivo dei soggetti aggregatori presenti sul territorio nazionale non può essere superiore a 35».



Per quanto concerne la concessione di lavori pubblici, la norma dell'art. 33, compreso il comma 3-bis deve ritenersi applicabile a quest'ultima, in forza di quanto disposto dall'art. 142, comma 3, del Codice. Secondo quest'ultima disposizione, infatti: *«alle concessioni di lavori pubblici, nonché agli appalti di lavori pubblici affidati dai concessionari che sono amministrazioni aggiudicatrici, si applicano, salvo che non siano derogate nel presente capo, le disposizioni del presente codice»*, tra le quali è contenuto l'art. 33, la cui applicazione non viene derogata da nessuna disposizione del Capo II, (del Titolo III, della Parte II del Codice).

La soluzione agli ulteriori interrogativi emersi nella prassi può ritenersi insita negli stessi principi ispiratori della riforma, vale a dire la riduzione dei centri di spesa e la conseguente aggregazione della domanda, operate, naturalmente, in un'ottica di *spending review*.

Ciò premesso, per il perseguimento dei suddetti obiettivi non si ravvisano, pertanto, vincoli ulteriori rispetto alle modalità, puramente opzionali, previste nel citato comma 3-bis, anche per quei comuni che facendo parte di un'Unione già costituita intendano, nei fatti, procedere all'acquisto secondo modalità alternative, purché contemplate dalla norma in argomento.

Quanto alla possibilità per uno stesso comune, con popolazione inferiore a 10.000 abitanti, di avvalersi delle funzioni di stazione appaltante di due enti distinti tra quelli contemplati al comma 3-bis, art. 33, del Codice rispettivamente per l'acquisto di lavori, beni e servizi di importo inferiore o superiore a 40.000,00 €, laddove non siano praticabili soluzioni alternative, tenuto conto dei vincoli posti dall'art. 32 comma 2, d.lgs. 267/2000, a tenore del quale *«ogni comune può far parte di una sola unione di comuni...»*, non si ravvisano motivi ostativi di procedere come sopra indicato, dal momento che ciò che la norma sicuramente vieta è la possibilità di acquisto in completa autonomia da parte del singolo comune.

Quanto alle clausole, contenute nei bandi di gara o nelle lettere di invito, che prevedono a carico dell'aggiudicatario il pagamento di un corrispettivo – a favore di alcune centrali di committenza – fissato in percentuale rispetto al valore del prezzo di aggiudicazione, pena la revoca di quest'ultima ovvero impongono al concorrente di allegare espressa dichiarazione, con la quale si obbliga ad effettuare il suddetto pagamento in caso di aggiudicazione, a pena di esclusione, si rileva come la controversia interpretativa sorta sull'argomento ha suggerito all'Autorità di adottare apposito Atto di segnalazione al Governo e al Parlamento con cui sollecitare un intervento chiarificatore.

### **3.3 Artt. 8 e 9, d.l. 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 e concessione di servizi.**

Quanto alla riferibilità delle disposizioni del d.l. 66/2014, in particolare dell'art. 8, comma 8, anche alle concessioni relative alla gestione dei servizi pubblici locali, si osserva che la lettera della disposizione in esame prevede la riduzione degli importi dei «contratti in essere aventi ad oggetto acquisto o fornitura di beni e servizi», conseguentemente, la stessa depono nel senso di limitare l'applicazione del dettato normativo ai contratti di appalti pubblici. Tale interpretazione è confermata, peraltro, dalla disciplina del recesso contenuta nel sopra citato comma 8, lett. a).

Quest'ultima consente, infatti, alle stazioni appaltanti che esercitino il diritto di recesso, di rivolgersi, nelle more dell'espletamento delle procedure per nuovi affidamenti, alle convenzioni-quadro di Consip S.p.A., a quelle delle centrali di committenza regionale ovvero di provvedere tramite affidamento diretto, nel rispetto della disciplina europea e nazionale sui contratti pubblici, per assicurarsi «la disponibilità di beni e servizi necessari alla loro attività».

Come si vede, la norma fa riferimento a beni e servizi strumentali alle attività della stazione appaltante e non anche a quelli erogati verso la collettività, tipicamente affidabili con il sistema consorzio. Sistema che nei servizi pubblici locali, per quanto la normativa sia molto più snella rispetto ai lavori, non può, in ogni caso, prescindere dall'individuazione e mantenimento dell'equilibrio economico finanziario connesso ai flussi di cassa della relativa gestione, tenuto



conto, peraltro, delle tariffe regolamentate, presenti nei diversi settori. Tali osservazioni portano a ritenere non applicabili le riduzioni imposte dalla norma sopra richiamata alle tipologie di affidamento in esame in quanto simili riduzioni si riferiscono ai corrispettivi pagati dalle amministrazioni per l'acquisto di lavori, beni e servizi destinati alla stazione appaltante.

Analoghe considerazioni possono essere svolte con riferimento alle previsioni di cui all'art. 9, d.l. n. 66/2014, relative ai prezzi di riferimento che l'Autorità è tenuta ad elaborare, alle condizioni di maggiore efficienza di beni e di servizi, tra quelli di maggiore impatto in termini di costo a carico della pubblica amministrazione.

Tutto ciò premesso e considerato,

**Determina**

secondo quanto espresso nel considerato in diritto.

Approvato dal Consiglio nella seduta del 25 febbraio 2015

Il Presidente  
Raffaele Cantone

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 6 marzo 2015

Il Segretario: Maria Esposito



Uscita-Ministero Economia e Finanze/DAG - XX SETT- Prot Num: 0029077/2016 del 26/02/2016

Prot. n.



*Ministero  
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

**Oggetto:** decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 16 dicembre 2015 – articolo 9, comma 9, del decreto legge n. 66/2014, convertito, con modificazioni, con legge n. 89/2014 – criteri di ripartizione delle risorse del Fondo per l'aggregazione degli acquisti di beni e servizi per l'anno 2015 – esito della verifica dei requisiti per l'accesso al Fondo per l'aggregazione degli acquisti di beni e servizi per l'anno 2015.

**IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO**

**VISTA** la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

**VISTO** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2013, n. 67, recante il "Regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, a norma degli articoli 2, comma 10-ter, e 23-quinquies, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135";

**VISTO** il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 luglio 2014 ("Individuazione e attribuzioni degli Uffici di livello dirigenziale non generale dei Dipartimenti del Ministero dell'economia e delle finanze, in attuazione dell'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 67");

**VISTO** il decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, con legge 23 giugno 2014, n. 89, e, in particolare, l'articolo 9, comma 9, che istituisce presso il Ministero dell'economia e delle finanze il Fondo per l'aggregazione degli acquisti di beni e servizi destinato al finanziamento delle attività svolte dai soggetti aggregatori;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 novembre 2014, di attuazione dell'articolo 9, comma 2, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, con legge 23 giugno 2014, n. 89, recante requisiti per l'iscrizione all'elenco dei soggetti aggregatori;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 2014, di attuazione dell'articolo 9, comma 2, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, con legge 23 giugno 2014, n. 89, recante istituzione del Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori;

**VISTO** il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 16 dicembre 2015, recante criteri di ripartizione delle risorse del Fondo per l'aggregazione degli acquisti di beni e servizi per l'anno 2015 e, in particolare, l'articolo 3, che attribuisce al Dipartimento dell'Amministrazione Generale, del

Uscita-Ministero Economia e Finanze/DAG - XX SETT- Prot Num: 0029077/2016 del 28/02/2016



Personale e dei Servizi la verifica sulla sussistenza dei requisiti dichiarati dai soggetti aggregatori per l'accesso al Fondo per l'aggregazione degli acquisti di beni e servizi per l'anno 2015;

**VISTA** la determina 26 gennaio 2016 del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento dell'Amministrazione Generale, del Personale e dei Servizi, recante la nomina del Responsabile Unico del Procedimento, con il compito di gestire gli adempimenti previsti dall'articolo 3 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 16 dicembre 2015, con esclusione della fase del pagamento delle quote del Fondo per l'aggregazione degli acquisti di beni e servizi per l'anno 2015 ai soggetti aggregatori;

**VISTE** le istanze di accesso al Fondo per l'aggregazione degli acquisti di beni e servizi per l'anno 2015 trasmesse dai soggetti aggregatori;

**VISTI** i chiarimenti forniti dai soggetti aggregatori a fronte delle richieste di chiarimenti presentate dal RUP in fase di verifica delle istanze;

**CONSIDERATI** gli esiti dell'istruttoria effettuata dal RUP;

#### DETERMINA

##### Art. 1

È approvata la seguente graduatoria dei soggetti aggregatori ammessi a partecipare alla ripartizione delle risorse del Fondo per l'aggregazione degli acquisti di beni e servizi per l'anno 2015, e i relativi importi che saranno trasferiti ai singoli soggetti aggregatori, secondo quanto previsto dall'articolo 3, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 16 dicembre 2015.

SOGGETTO AGGREGATORE	REGIONE / PROVINCIA DI RIFERIMENTO	IMPORTO	NOTE
Stazione Unica Appaltante Calabria	Calabria	Euro 687.500,00	Rientra tra i soggetti aggregatori con più elevato livello di aggregazione della spesa ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) del DM 16 dicembre 2015
So.Re.Sa. S.p.a.	Campania	Euro 687.500,00	Rientra tra i soggetti aggregatori con più elevato livello di aggregazione della spesa ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) del DM 16 dicembre 2015
Agenzia Regionale Intercent-ER	Emilia Romagna	Euro 687.500,00	Rientra tra i soggetti aggregatori con più elevato livello di aggregazione della spesa ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) del DM 16 dicembre 2015

Uscita-Ministero Economia e Finanze/DAG - XX SETT- Prot Num: 0023077/2016 del 26/02/2016



SOGGETTO AGGREGATORE	REGIONE / PROVINCIA DI RIFERIMENTO	IMPORTO	NOTE
Direzione Centrale acquisti della Regione Lazio	Lazio	Euro 687.500,00	Rientra tra i soggetti aggregatori con più elevato livello di aggregazione della spesa ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) del DM 16 dicembre 2015
ARCA S.p.A.	Lombardia	Euro 687.500,00	Rientra tra i soggetti aggregatori con più elevato livello di aggregazione della spesa ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) del DM 16 dicembre 2015
SCR - Società di Committenza Regione Piemonte S.p.A.	Piemonte	Euro 687.500,00	Rientra tra i soggetti aggregatori con più elevato livello di aggregazione della spesa ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) del DM 16 dicembre 2015
Regione Toscana - Dir. Gen. Organizzazione - Settore Contratti	Toscana	Euro 687.500,00	Rientra tra i soggetti aggregatori con più elevato livello di aggregazione della spesa ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) del DM 16 dicembre 2015
CRAV - Centrale Regionale Acquisti per la Regione Veneto	Veneto	Euro 687.500,00	Rientra tra i soggetti aggregatori con più elevato livello di aggregazione della spesa ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) del DM 16 dicembre 2015
Consip S.p.A.		Euro 500.000,00	Soggetto aggregatore di cui all'art. 1, comma 2, lett. c) del DM 16 dicembre 2015
Stazione Unica Appaltante Abruzzo	Abruzzo	Euro 190.476,19	Rientra tra i soggetti aggregatori di cui all'art. 1, comma 2, lett. b) del DM 16 dicembre 2015
Stazione Unica Appaltante Basilicata	Basilicata	Euro 190.476,19	Rientra tra i soggetti aggregatori di cui all'art. 1, comma 2, lett. b) del DM 16 dicembre 2015
Servizio centrale unica di committenza - Dir. centrale funzione pubblica	Friuli Venezia Giulia	Euro 190.476,19	Rientra tra i soggetti aggregatori di cui all'art. 1, comma 2, lett. b) del DM 16 dicembre 2015M 16 dicembre 2015
Stazione Unica Appaltante Liguria	Liguria	Euro 190.476,19	Rientra tra i soggetti aggregatori di cui all'art. 1, comma 2, lett. b) del DM 16 dicembre 2015

Uscita Ministero Economia e Finanze/DAG - XX SETT- Prot Num: 0029077/2016 del 26/02/2016



SOGGETTO AGGREGATORE	REGIONE / PROVINCIA DI RIFERIMENTO	IMPORTO	NOTE
Stazione Unica Appaltante Marche	Marche	Euro 190.476,19	Rientra tra i soggetti aggregatori di cui all'art. 1, comma 2, lett. b) del DM 16 dicembre 2015
Servizio regionale Centrale Unica di Committenza del Molise	Molise	Euro 190.476,19	Rientra tra i soggetti aggregatori di cui all'art. 1, comma 2, lett. b) del DM 16 dicembre 2015
InnovaPuglia S.p.A.	Puglia	Euro 190.476,19	Rientra tra i soggetti aggregatori di cui all'art. 1, comma 2, lett. b) del DM 16 dicembre 2015
Servizio provveditorato - Dir. Gen. enti locali e finanze	Sardegna	Euro 190.476,19	Rientra tra i soggetti aggregatori di cui all'art. 1, comma 2, lett. b) del DM 16 dicembre 2015
Centrale Unica di Committenza regionale	Regione Siciliana	Euro 190.476,19	Rientra tra i soggetti aggregatori di cui all'art. 1, comma 2, lett. b) del DM 16 dicembre 2015
CRAS - Centrale Regionale per gli Acquisti in Sanità	Umbria	Euro 190.476,19	Rientra tra i soggetti aggregatori di cui all'art. 1, comma 2, lett. b) del DM 16 dicembre 2015
IN.VA. S.p.A.	Valle d'Aosta	Euro 190.476,19	Rientra tra i soggetti aggregatori di cui all'art. 1, comma 2, lett. b) del DM 16 dicembre 2015
Città metropolitana di Bologna	Emilia Romagna	Euro 190.476,19	Rientra tra i soggetti aggregatori di cui all'art. 1, comma 2, lett. b) del DM 16 dicembre 2015
Città metropolitana di Catania	Regione Siciliana	Euro 190.476,19	Rientra tra i soggetti aggregatori di cui all'art. 1, comma 2, lett. b) del DM 16 dicembre 2015
Città metropolitana di Firenze	Toscana	Euro 190.476,19	Rientra tra i soggetti aggregatori di cui all'art. 1, comma 2, lett. b) del DM 16 dicembre 2015
Città metropolitana di Genova	Liguria	Euro 190.476,19	Rientra tra i soggetti aggregatori di cui all'art. 1, comma 2, lett. b) del DM 16 dicembre 2015
Città metropolitana di Milano	Lombardia	Euro 190.476,19	Rientra tra i soggetti aggregatori di cui all'art. 1, comma 2, lett. b) del DM 16 dicembre 2015

Uscita-Ministero Economia e Finanze/DAG - XX SETT- Prot Num: 0023077/2016 del 26/02/2016



SOGGETTO AGGREGATORE	REGIONE / PROVINCIA DI RIFERIMENTO	IMPORTO	NOTE
Città metropolitana di Napoli	Campania	Euro 190.476,19	a Rientra tra i soggetti aggregatori di cui all'rt. 1, comma 2, lett. b) del DM 16 dicembre 2015
Città metropolitana di Roma	Lazio	Euro 190.476,19	Rientra tra i soggetti aggregatori di cui all'art. 1, comma 2, lett. b) del DM 16 dicembre 2015
Città metropolitana di Torino	Piemonte	Euro 190.476,19	Rientra tra i soggetti aggregatori di cui all'art. 1, comma 2, lett. b) del DM 16 dicembre 2015
Provincia di Perugia	Umbria	Euro 190.476,19	Rientra tra i soggetti aggregatori di cui all'art. 1, comma 2, lett. b) del DM 16 dicembre 2015
Provincia di Vicenza	Veneto	Euro 190.476,19	Rientra tra i soggetti aggregatori di cui all'art. 1, comma 2, lett. b) del DM 16 dicembre 2015
Città metropolitana di Bari	Puglia	/	Esclusione dal Fondo 2015 per non aver presentato la richiesta di accesso
Agenzia per i procedimenti e la vigilanza in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture	Provincia Autonoma di Bolzano	/	Esclusione dal Fondo 2015 ai sensi dell'art. 2, comma 109 della 23 dicembre 2009, n. 191, ai sensi del quale a decorrere dal 1° gennaio 2010 sono abrogati gli artt. 5 e 6 della legge 30 novembre 1989, n. 386
Agenzia provinciale per gli appalti e contratti	Provincia Autonoma di Trento	/	Esclusione dal Fondo 2015 ai sensi dell'art. 2, comma 109 della 23 dicembre 2009, n. 191, ai sensi del quale a decorrere dal 1° gennaio 2010 sono abrogati gli artt. 5 e 6 della legge 30 novembre 1989, n. 386

## Art. 2

La presente determina è pubblicata sul sito <http://www.acquistinretepa.it/> all'interno dell'apposita sezione "Soggetti aggregatori" del portale, ai sensi dell'art. 3, comma 2 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 16 dicembre 2015.

Usola-Ministero Economia e Finanze/DAG - XX SETT- Prot Num: 0023077/2016 del 26/02/2016



Art. 3

La presente determina è trasmessa alla competente Direzione per la razionalizzazione degli immobili, degli acquisti, della logistica e gli affari generali per il seguito di competenza.

Roma, 26 febbraio 2016

Il Responsabile Unico del Procedimento

(Francesco Spada)

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Francesco Spada', written over the printed name.



**Dipartimento della Presidenza e  
Rapporti con l'Europa**

**Servizio assistenza atti del Presidente  
e della Giunta Regionale**

Centralino 0862 3631 Tel.  
0862 36 3217/ 3206

Sito Internet: <http://bura.regione.abruzzo.it>  
e-mail: [bura@regione.abruzzo.it](mailto:bura@regione.abruzzo.it)  
Pec: [bura@pec.regione.abruzzo.it](mailto:bura@pec.regione.abruzzo.it)